

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Parere Pro Veritate

1.- La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 92 del vigente Codice civile (avente per rubrica: *Matrimonio del Re Imperatore ed dei Principi Reali*) – la quale va letta alla luce del complesso di norme desumibili non solo dal primo comma dello stesso articolo, ma anche dagli articoli 105 e 114 – non fa che riprodurre alla lettera quanto era in precedenza stabilito nell'art. 69, secondo comma del Codice civile del 1865, salvo una leggerissima variante di forma dovuta alla modificata intitolazione del Re (che dal 1936 aveva assunto anche il titolo di Imperatore di Etiopia). Del resto anche i succitati artt. 105 e 114 corrispondono nella sostanza agli artt. 92 e 99 del precedente Codice.

Per valutare nella sua esatta portata il principio ivi enunciato – secondo cui *“per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse reali è richiesto l'assenso del Re”* – è preferibile fare capo alla dottrina sviluppatasi sotto la vigenza del Codice civile del 1865, in cui per la prima volta apparve una norma siffatta nell'ordinamento giuridico italiano. Com'è noto, infatti, nulla del genere si rinveniva nel precedente codice civile vigente nel Regno di Sardegna (*“Codice per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna”* emanato da Carlo Alberto nel 1837) e neppure nei due codici cui si è prevalentemente ispirato il legislatore del 1865: il Code Napoléon ed il Codice Generale Austriaco del 1811.

La ragione che ha indotto ad introdurre le disposizioni – in buona parte derogatorie del diritto comune – relative al matrimonio del Sovrano e dei membri della Famiglia Reale è spiegata in maniera lucidissima dalla Relazione senatoria al codice. «Nei paesi liberi – vi si legge – niuno può stare sopra o fuori della legge.» La bella sentenza scritta nei libri del diritto: *digna vox est majestatis regnantis legibus alligatum se principem profiteri*, è una verità delle monarchie costituzionali. Il nostro Statuto dispensa in un solo caso il Re dalla legge comune, là dove dichiara, nell'art. 20, che il Re non è tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile dei suoi beni. Per queste considerazioni si sono inserite nel titolo *Del matrimonio* alcune disposizioni che riguardano i matrimoni del Re e della Reale Famiglia, e vi si applicano quelle norme che dalla condizione del tutto speciale degli alti contraenti sono richieste» (in BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, vol. I, Torino 1872, p. 324, § 224).

In una visuale siffatta – che, per l'appunto, voleva sottoposti alla legge dello Stato anche il Sovrano e la Sua Famiglia – andava letto il secondo comma dell'art. 69. Uno dei maggiori commentatori di quel codice, il PACIFICI-MAZZONI, osservava invero che «l'assenso del Re è necessario e basta, qualunque sia il vincolo di parentela che lo lega al principe o alla principessa, cioè tanto se sia genitore o ascendente, quanto se sia collaterale e di grado discendente, e del principe o della principessa, sussista o no il genitore o altro ascendente prossimiore del Re; perciocché questi per la eminenza della sua dignità è il capo della Famiglia Reale» (*Istituzioni di diritto civile italiano*, vol. VII, rist. alla V ediz., Torino 1927, p. 61).

2.- Sono due i principali aspetti della disposizione in argomento che meritano di essere sottolineati. Innanzi tutto il richiamo al concetto di *“Principe e Principessa reale”*. Nessuna norma dell'ordinamento italiano determinava espressamente chi dovesse essere considerato fornito di tale qualifica. Per verità, vari articoli dello Statuto Albertino accennavano ai *“Principi”* (artt. 12 e 13), ai *“Principi della Famiglia Reale”* (art. 34), ai *“Membri della Famiglia Reale”* (art. 38) nonché ai *“Principi della Famiglia e del Sangue Reale”* (art. 21), ma in tutti questi casi si dava per presupposta la qualificazione dei soggetti che si trovavano in una posizione del genere. E ciò in forza del rinvio

operato nei riguardi della normativa dinastico-consuetudinaria della Casa Savoia, chiaramente desumibile dal combinato disposto dell'art. 2 e dall'art. 12 dello Statuto fondamentale del Regno (richiamante l'uno il principio di ereditarietà del Trono secondo 'la legge salica' ed accennando l'altro al "più prossimo parente" del Re "nell'ordine della successione al Trono"). Ed un rinvio di tal natura non fu eliminato neppure con la Legge 2 luglio 1890, n. 6917 recante "*Disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale*". Anche in questo testo normativo, infatti, il legislatore dava per presupposta – senza incidervi direttamente – l'esistenza di "Principi e Principesse della Famiglia Reale" (art. 2) nonché di "Principe della Famiglia Reale" (o di "Principe Reale" tout-court usato come sinonimo di quello) (art. 6). Giustamente, del resto il ROMANO (*Corso di diritto costituzionale*, VI ediz., Padova 1941, p. 218) notava che l'espressione "Famiglia Reale" designa «il complesso delle persone legate da parentela col Re, anche oltre il sesto grado» in quanto, «oltre il vincolo di parentela civile in sé e per sé, si deve tener presente per determinare il concetto di Famiglia Reale, la capacità delle persone che la compongono di assumere la Corona». Né meno preciso, a questo proposito, è quanto sottolineava l'ORIGONE (voce *Famiglia Reale*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. VII, Torino 1961, p. 79) ossia che in questo campo non vengono in gioco solo principi civilistici, ma viene fatto ampio spazio a quelli pubblicistici, in considerazione del fatto che «i rapporti di famiglia col Re sono rilevanti in tutta quell'estensione entro la quale possono dar titolo alla successione e, in derivazione da ciò, alla Reggenza». Non va dimenticato, infatti, prosegue l'Autore che «la successione al Trono, che è successione legittima, avviene secondo la linea retta discendente dal capostipite e, al mancare di questa, passa alla linea collaterale più prossima e così di seguito». Nessuno ignora, del resto che Carlo Alberto di Savoia-Carignano era legato in tredicesimo grado di consanguineità con il suoi immediati predecessori i Re Vittorio Emanuele I e Carlo Felice, morti entrambi senza lasciare figli maschi. La circostanza poi – rimarcata dal RANELLETTI (*Istituzioni di diritto pubblico*, IX edizione, Padova 1942, p. 236) – che la «Famiglia reale è costituita dai principi reali e dai principi del sangue» (terminologia, questa, che trova la sua base nel su accennato art. 21 dello Statuto), non viene ad inficiare quanto sopra si è venuti affermando. Ed invero, come insegna l'illustre costituzionalista, «i principi reali sono i discendenti del Re e del Principe ereditario; tutti gli altri parenti sono principi del sangue.» Anzi, è proprio l'uso di questa terminologia che sottolinea ulteriormente l'esistenza di un rinvio alla normativa dinastica, che costituisce l'ossatura su cui appoggiano le norme statali in proposito. All'emanazione dello Statuto Albertino, l'unico Principe 'del sangue' esistente (cui non poteva non riferirsi in via diretta l'art. 21, attribuendogli il diritto ad un appannaggio) era il Principe Eugenio Ferdinando di Savoia conte di Villafranca, - consanguineo in 6° grado del Re Carlo Alberto – dichiarato con D.R. 28 aprile 1834 "principe del Sangue" e creato, al contempo, principe di Savoia-Carignano. Se ce ne fosse di bisogno, anche questa è un'ulteriore prova della continuità dinastica della Casa di Savoia, nel passaggio dal Regno Sardo a quello d'Italia.

3.- Per comprendere a fondo quanto sopra siamo venuti esponendo circa il "rinvio" operato dall'ordinamento italiano al "diritto dinastico sabaudo", soprattutto in relazione all'individuazione dei Principi Reali, appare indispensabile prendere in esame in maniera più approfondita il concetto e la qualificazione giuridica della "**Famiglia Reale**" (spesso indicata anche con i sinonimi di "Casa Reale", di "Famiglia regnante" o di "Dinastia"). Come rileva l'ORIGONE (voce *Famiglia Reale*, cit., p. 78) non ci si trova, qui, di fronte ad una famiglia – illustre per quanto si voglia – ma, disciplinata dal "diritto comune" (ossia dal Codice civile), bensì si è in presenza di una "entità" retta dal diritto pubblico, al punto che il RANELLETTI (*Istituzioni*, cit., loc. cit.) la definisce come "unità politica", che si fonda sui rapporti di parentela tra il capostipite ed i suoi discendenti, nonché tra questi con il Re che ne è il Capo, ed esercita sull'intera Famiglia la sua alta potestà.

Stante la stabilità, nella sua essenza, della Casa o Famiglia Reale, la quale rimane sempre la medesima non ostante l'avvicinarsi negli anni (e addirittura nei secoli) dei suoi Capi e dei suoi singoli componenti, non appare difficile ravvisare in essa – in aderenza agli insegnamenti di SANTI ROMANO (*L'ordinamento giuridico*, III ediz., Firenze 1977, pp. 35 sgg.) – una vera e propria istitu-

zione, ossia un «corpo sociale», dotato di «un'esistenza obbiettiva e concreta», nonché di un'individualità «esteriore e visibile». Essa appare la «manifestazione della natura sociale e non puramente individuale dell'uomo», costituita da «più individui che possono coesistere o anche succedersi l'uno all'altro, uniti dai loro interessi comuni o continui». Si tratta, inoltre di un «ente chiuso, che può venire in considerazione in sé e per sé, appunto perché ha una propria individualità» ma che, altresì costituisce «un'unità ferma e permanente». Quello che maggiormente ci preme sottolineare – sempre alla luce della teoria, ormai da tutti condivisa, enunciata dal ROMANO (*L'ordinamento*, cit., p. 27) – è che «ogni ordinamento giuridico è un'istituzione e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico: l'equiparazione fra i due concetti è necessaria ed assoluta».

Appare chiaro, in questi termini, che la Real Casa di Savoia (al pari delle altre Case Sovrane) in quanto istituzione consolidatasi nel corso dei secoli, è portatrice di un proprio ordinamento giuridico (quello che comunemente viene definito il *Diritto dinastico*) che, in primo luogo, determina – in maniera autonoma da qualsiasi altro ordinamento – chi siano i propri soggetti (ossia i Membri della Famiglia Reale), quando si acquisti e quando si perda siffatta soggettività e quale sia la posizione dei membri nei confronti del Capo della Casa (ossia del Re), stabilendo per ciascuno di essi diritti ed obblighi. Secondo certa dottrina costituzionalistica di matrice tedesca – menzionata dal FERRACIU' (voce *Dinastia* in *Enciclopedia italiana*, vol. XII, rist., Roma 1950, p. 906) – si poteva ammettere che, anche dopo l'emanazione delle Carte fondamentali, la trasformazione dello Stato da assoluto in costituzionale non abbia «indotto nessuna innovazione nel titolo del Sovrano, che era e rimaneva di carattere familiare». In altri termini, si continuava ad ammettere (in armonia con le dottrine proprie della fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo) che la «norma oggettiva onde sorge per il Sovrano il diritto soggettivo al Trono» si colloca nel *Diritto dinastico*, di per sé precedente la costituzione, e che fonda il «diritto di regnare in base alle norme regolanti la successione nei membri appartenenti» alla Famiglia Reale.

Se, con riferimento al sistema instauratosi con lo Statuto Albertino (più vicino alla Costituzione belga del 1831, che non alla *Charte* concessa in Francia da Luigi XVIII) non appare facile sostenere che la successione al Trono si fondi solamente su di «un diritto di famiglia proprio e indipendente da ogni disposizione costituzionale», ciò non di meno – come sopra si è rilevato – la normativa statutaria (sardo-piemontese e poi italiana) ha operato, in materia, un “rinvio” al *Diritto dinastico*. Senza affrontare la questione – irrilevante ai nostri fini – se le disposizioni dello Statuto, precedentemente menzionate, abbiano o meno operato un rinvio recettizio che ribadisce il contenuto delle norme esistenti nell'ordinamento della Casa Reale, quello che ci preme sottolineare è che – anche dopo lo Statuto del 1848 – queste ultime non hanno mai cessato di far parte del loro sistema originario, per trasformarsi in mere norme interne statali. Il *Diritto dinastico* è il diritto dell'istituzione (Casa Reale) e vive con essa, del tutto indipendentemente dalla circostanza che l'ordinamento statale, richiamandolo, faccia spazio ad esso, o ad alcune sue norme, nel proprio interno. La norma statale di rinvio può essere, nel tempo, modificata o anche abrogata; ciò non ha alcun influsso sull'ordinamento giuridico della Casa Sovrana, che sopravvive immutato anche in presenza di un cambiamento della forma istituzionale dello Stato.

4.- Una volta precisato il rapporto che intercorre tra ordinamento giuridico italiano ed ordinamento della Casa Sovrana – ordinamenti entrambi, vale la pena di ripetere, che vivono in forma indipendente l'uno dall'altro, ancorché non sia da escludere che possano venire vicendevolmente a contatto – risulta più agevole mettere in luce la portata ed il significato dell'art. 69 Cod. civ. 1865 (ed ora dell'art. 92 Cod. civ. 1942). Va sottolineato, innanzi tutto, che il primo Codice civile del Regno d'Italia – accogliendo principi della codificazione napoleonica – dettava una propria disciplina del “contratto matrimoniale”, materia che per l'innanzi – in tutti gli Stati italiani preunitari – era lasciata esclusivamente alla competenza legislativa della Chiesa Cattolica. In altri termini, lo Stato post-unitario e liberale, introducendo nel proprio ordinamento il concetto di “matrimonio civile” (distinto e contrapposto a quello religioso) si riteneva, di conseguenza, competente a dettare una disciplina di tutti gli aspetti dell'istituto, ivi compresi quelli relativi alla così detta “patologia nego-

ziale” (funzionamento quando entra in crisi). È in questa visuale che si colloca, sotto un profilo tecnico-giuridico, l’invalidità (non meglio precisata) dei matrimoni contratti dai membri della Casa Reale senza l’assenso del Sovrano. Il legislatore, riteneva doveroso sanzionare negativamente – dal solo punto di vista dell’ordinamento statale – quegli stessi matrimoni già vietati dal *Diritto dinastico*. Si tratta, in altre parole di una sanzione (statale) aggiuntiva a quella prevista dalle norme vigenti nell’ordinamento della Casa Sovrana, senza alcuna pretesa di sovrapporsi o, peggio, di sostituirsi a queste ultime.

5.- Questi concetti risultano ancora più chiari quando si prenda in esame la normativa matrimoniale contenuta nel *Diritto dinastico* di Casa Savoia. Com’è noto, in questo settore bisogna fare capo alle RR. Patenti 13 settembre 1780 e 16 luglio 1782 emanate dal Re di Sardegna Vittorio Amedeo III di Savoia (in *Raccolta per ordine di materie delle Leggi, Editti, Manifesti ecc. pubblicati dall’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798*, a cura di F. Amato Duboin, Tomo VII, vol. IX, Torino 1831, pp. 49-54). La prima di esse – anticipatrice di una normativa più generale in tema di matrimonio, emanata due anni dopo mediante la seconda – conteneva una serie di disposizioni i cui destinatari erano esclusivamente i membri della Casa Reale. Essa era costituita, in sostanza, da due principi fondamentali, di cui il primo rappresenta la regola generale, mentre il secondo si appalesa come un’ipotesi particolare, caratterizzata da una “aggravante”. Ed invero, innanzi tutto viene stabilito il principio fondamentale, secondo cui «*non sarà lecito ai Principi del Sangue di contrarre matrimonio senza prima ottenere il permesso nostro o de’ Reali nostri successori, e mancando alcun d’essi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a que’ provvedimenti che da noi o da’ Reali successori si stimeranno adatti al caso*». Risulta evidente, in questi termini – e va da sé che ci si trova di fronte ad un matrimonio “uguale”, ma non autorizzato – che, il Sovrano (Capo della Casa) si riserva, caso per caso, di prendere i provvedimenti sanzionatori che riterrà più opportuni. La seconda ipotesi, viceversa, è quella del *matrimonio* che non solo non è preceduto dall’assenso reale, ma che, per di più, è “disuguale”: «*se all’inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore, tanto i contraenti, che i discendenti da tale matrimonio, s’intenderanno senz’altro decaduti dal possesso de’ beni e diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere ne’ medesimi, come pure da ogni onorificenza e prerogativa della famiglia*». Qui la sanzione non è lasciata alla discrezionalità del Re (che potrebbe anche non applicarla nel caso del matrimonio fra pari), ma è espressamente ed inderogabilmente prevista dalla norma, e funziona come una sorta di pena “*latae sententiae*” (come se la sentenza fosse stata già emanata), in cui, cioè, si incorre per il solo fatto di avere celebrato il matrimonio, senza necessità di alcun provvedimento che la infligga.

Né si deve ritenere che una normativa siffatta sia rinvenibile solo presso la Casa Savoia: si tratta di principi comuni a quasi tutti gli ordinamenti dinastici. Basterebbe menzionare la pressoché coeva Prammatica Sanzione 23-27 marzo 1776 pubblicata in Spagna dal Re Carlo III (in *Novissima Recopilación*, 1803-1805, Lib. X, Tit. II, Ley IX) la quale, al § 11, stabiliva l’obbligo per gli Infanti di Spagna di ottenere la «*Real aprobación*» per la celebrazione del matrimonio ed aggiungeva, a mo’ di sanzione che «*si (lo que no es creible) omîtiese alguno el cumplimiento de esta necesaria obligación, casándose sin Real permiso, así los contraventores como su descendencis, por este motivo heco, quenden inhábiles para gozar los Titulos, honores y bienes dimandados de la Corona*». Disposizioni analoghe in Italia erano contenute anche negli Atti sovrani 7 aprile 1829 e 12 marzo 1836 (richiamati e mantenuti in vigore dall’art. 70 della Costituzione concessa il 10 gennaio 1848 e confermata con Real Proclama del 28 gennaio 1860) mediante i quali veniva stabilito che i matrimoni dei membri della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, che non avessero ottenuto l’assenso del Sovrano, escludevano il Principe da ogni diritto successorio.

Il secondo testo normativo, ascrivibile all’ordinamento dinastico di Casa Savoia, cui sopra già si è fatto riferimento, è dato dalle Regie Patenti 16 luglio 1782 – sempre emanate da Vittorio Amedeo III – le quali contengono una disposizione apposita, il § 10, relativa ai «*maritaggi de’ Principi della Nostra Casa*». Qui troviamo espressamente affermato il principio che i medesimi in-

teressano «essenzialmente il decoro della Corona ed il bene dello Stato» e proprio per questo viene ribadito che «non potranno perciò contrarsi senza la permissione nostra e dei Reali successori», aggiungendosi – con un richiamo espresso alle Patenti del 1780 – le medesime sanzioni già previste in quel testo. Ma proprio il richiamo esplicito tanto al “bene dello Stato” quanto al “decoro della Corona” permettono di differenziare anche nelle Patenti del 1782 (come si era visto per quelle di due anni prima) l’ipotesi del matrimonio “pari” – che il Sovrano deve previamente approvare, perché potrebbe risolversi in un “danno di natura politica” (ad esempio le nozze con un Principe od una Principessa di una Casa regnante su un Paese con cui si è in guerra) – da quello “impari” che mette a repentaglio soprattutto il “prestigio e l’onore della Dinastia”. D’altro canto il disfavore per i matrimoni con persona di rango inferiore si ricollegava ancora alle medioevali *Consuetudines feudorum* in cui si rinviene il principio che i figli procreati con una moglie “minus nobilis” non erano idonei a succedere nei beni feudali: «licet legitimi sint, tamen in beneficio nullatenus succedunt» (cfr. VACCARI, voce *Matrimonio morganatico* in *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. X, Torino 1964, p. 439). Il concetto di matrimonio che rende “indegno” il contraente (di portata più ampia, rispetto al diritto dinastico, ma applicabile anche a quello) era ben delineato, nel XVII secolo, dal card. Gian Battista de Luca (*Theatrum veritatis et iustitiae*, Romae 1669-1677, lib. VI, disc. I, n. 24, p. 4 nonché disc. CXLII, n. 21, p. 216) quando, illustrando l’opinione «*verior ac recepta*», affermava che «*indignus dicatur ille cui mulier, attentata progenie, divitiis, moribus, aliisque circumstantiis, abseque parentum ac parentelae dececore copulari non potest*». Di qui, del resto, l’intervento di molti legislatori, soprattutto nel XVIII secolo – epoca in cui il fenomeno dei matrimoni “diseguali” tendeva ad estendersi – per frenare mediante gravi sanzioni le nozze tra nobili e non nobili. Si può ricordare, a questo proposito, la legge del Ducato di Modena 12 gennaio 1740 (ripresa dalla *Costituzioni modenesi* del 1771) che prevedeva la privazione della nobiltà e dei diritti successori per quei giovani nobili che sposassero, contro la volontà dei genitori, persone di ceto sociale inferiore (cfr. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, Bologna 2001, p. 400, nota 84). Altrettanto può dirsi per la Spagna, che nella Prammatica sopra ricordata, estendeva anche a “Grandi di Spagna” le stesse disposizioni dettate per gli Infanti nonché per il Regno di Napoli – in cui la legislazione avversa ai matrimoni “disuguali” era contenuta nella Prammatica 10 aprile-26 giugno 1771, seguita da altre due del 1780 e del 1783 (in *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, a cura di L. Giustiniani, Napoli 1804, pp. 205-212) – e per la Lombardia austriaca in cui, con grida del 17 settembre 1784 fu pubblicata la *Costituzione* sui matrimoni, che dichiarava «*invalido radicalmente e però di niun effetto*» il matrimonio contratto dai minori senza il consenso del padre (cfr. GUERCI, *La sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione dell’Italia del Settecento*, Torino 1988, pp. 184 sgg.) Né si deve trascurare come, nel mondo germanico «la peculiare tradizione della nobiltà tedesca... puniva con pesanti pene sociali il matrimonio di un nobile con una fanciulla borghese e quindi di rango inferiore» (cfr. ELIAS, *La società di corte* (trad. it.), Bologna, il Mulino, 2002, p. 228, nota 27). In Germania, anzi – come esattamente pone in luce il PADOA-SCHIOPPA (*Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, il Mulino, 2004, p. 424) – sotto un profilo più strettamente giuridico «il matrimonio di un membro dell’alta nobiltà con una donna di condizione borghese (ma talora anche con una donna della bassa nobiltà) determinava l’esclusione del figlio dai diritti di successione al titolo».

6.- Per completare il discorso in tema di matrimoni dinastici (e questa è una peculiarità che, dopo il tramonto del feudalesimo, non si estendeva più ai comuni matrimoni nobiliari) bisogna ricordare l’esistenza di un istituto, il “matrimonio morganatico”, che – nell’ordinamento Sabauda – troviamo disciplinato dalle Regie Patenti del 1780, richiamate anche da quelle del 1782. Com’è noto il matrimonio c.d. “*ad morganaticam*”, in origine disciplinato dal diritto feudale, pur presentandosi come un matrimonio “legittimo”, tuttavia escludeva che il coniuge, proveniente da rango inferiore, conseguisse grado, titolo e stemma dell’altro, e ciò si rifletteva altresì sui figli procreati, esclusi – come si è visto – dalla successione (cfr. VACCARI, voce cit. loc. cit.). Certamente è a questo istituto che si riferisce l’art. 3 delle Regie Patenti del 13 settembre 1780, ove si legge che «quando

però il riflesso di qualche particolare circostanza determinasse noi od i Reali nostri successori, a lasciare che si contragga matrimonio disuguale, riserbiamo in tal caso alla sovrana autorità di prescrivere per gli effetti di esso le condizioni e cautele, che dovranno osservarsi». L'applicazione di tale norma alle nozze celebrate in Francia dal Principe Eugenio Ilarione di Carignano-Villafranca con Elisabetta Anna Magon Boisgarin, operata con Regio Brevetto 28 ottobre 1780, chiarisce appieno quanto sopra si è esposto: la concessione reale di poter «riabilitare per motivi di coscienza od altri il matrimonio da lui contratto nullamente» era limitata alla sola persona del Principe, e non ad altri. A lui solo, invero, era consentito «di ritenere e conservare – ma, si noti, non di trasmettere alla prole – i diritti di successione, prerogative ed onorificenze della famiglia». Tant'è vero che il figlio nato da quel matrimonio, Giuseppe Maria era conosciuto come “cavaliere di Savoia” e solo al figliolo di quest'ultimo, Eugenio – già lo si è ricordato – fu positivamente attribuito il rango di “Principe del Sangue”. Gli esempi di matrimoni morganatici nel corso del XIX secolo – presso tutte le famiglie regnanti d'Europa sono numerosissimi. Basti ricordare – in Casa Savoia – le nozze di Vittorio Emanuele II con Rosa Vercellana, creata contessa di Mirafiori e Fontanafredda, e del suo ricordato principe Eugenio di Savoia-Carignano con Felicita Crosio, cui venne conferito il titolo di contessa di Villafranca-Soisson, titoli in entrambi i casi trasmissibili ai figli.

7.- Una volta chiarite le norme del *Diritto dinastico* in materia matrimoniale, risulta agevole raffrontarle con quanto disposto dal Codice civile italiano. Innanzi tutto va sottolineato come le Regie Patenti di Vittorio Amedeo III, presupponessero come vigente ed applicabile la disciplina canonica del matrimonio, rispetto a cui un Sovrano cattolico non aveva alcun potere di ingerirsi. Se, perciò, dal punto di vista canonistico – secondo la prassi Tridentina – il sacramento del matrimonio era perfettamente valido indipendentemente da qualsiasi assenso di terze persone, il Capo della Real Casa doveva prevedere delle sanzioni, non miranti ad inficiare la validità del vincolo, quanto piuttosto ad influire (in senso negativo) sulla posizione personale del Principe contraente. Di fronte ad un matrimonio “disuguale” il Re poteva, sia pure in casi particolari, concedere (ma, come si è visto, in maniera espressa e formale) di celebrarlo nella forma del matrimonio “morganatico”. Se per contro il Sovrano rifiutava il proprio assenso, la sanzione si sostanziava nell'uscita del Principe dalla Famiglia Reale, con la conseguente perdita di ogni diritto e prerogativa collegato all'appartenenza alla medesima.

Il Codice civile – giova ripeterlo – agisce su di un piano differente, cioè su quello della validità del negozio, senza occuparsi della posizione giuridica del Principe contraente. Anche se fosse possibile porsi il problema di una incompatibilità di norme appartenenti a due differenti ordinamenti giuridici – il che già di per sé è un assurdo – risulta chiaro, comunque, che l'art. 69, secondo comma del Codice 1865 (e l'art. 92, secondo comma Codice civile 1942) non sono assolutamente contrastanti con quanto stabilito da Vittorio Amedeo III. Al massimo si può sostenere che alla “sanzione dinastica” si è aggiunta quella “civile”, che certamente non ha eliminato la prima. Ma anche senza che le Regie Patenti del 1780 e del 1782 si debbano considerare recepite direttamente dall'ordinamento italiano, esse sono idonee – sia pure in forma indiretta – a produrre effetti anche nel diritto Statale. Ed infatti già si è precisato che quest'ultimo “presuppone” la qualifica di Principe Reale riferita a quelle persone che sono tali per il Diritto dinastico. Risulta chiaro che se in base alle norme della Casa Sovrana taluno ha perduto siffatta qualifica, questa non potrà più esistere nemmeno nell'ordinamento statale. A ragione – infatti – l'ORIGONE (voce *Famiglia reale* cit., p. 79) osservava, che “il Principe, che contragga matrimonio senza regio assenso, perde la qualità di Principe della Famiglia Reale col relativo *ius singulare*; e ciò appunto perché la Famiglia Reale è la famiglia dei possibili successori al Trono ed il matrimonio di ogni Principe influisce sulla composizione di essa”.

8.- Una riprova dell'esattezza di quanto si è venuto sostenendo – ossia, ripetesi, che le norme civili italiane non hanno influito minimamente sulla vigenza ed efficacia di quelle dinastiche – si rinviene nella legislazione concordataria del 1929. Com'è noto l'art. 34 del Concordato Latera-

nense e la connessa legge 847/1929 (la c.d. legge matrimoniale) hanno nuovamente introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il matrimonio "canonico" con effetti civili. Pertanto, a partire dal 1929 ogni Principe o Principessa Reale era facoltizzato ad optare – per contrarre matrimonio – tra il rito civile ed il rito **c. d.** "concordatario", disciplinato esclusivamente dalle norme della Chiesa. L'ordinamento italiano, con l'art. 12 della legge matrimoniale si limitava a disciplinare le ipotesi (tassative) nelle quali non si poteva far luogo alla trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. Per altro nessuna disposizione di legge dichiarava intrascrivibile un matrimonio principesco celebrato senza regio assenso. Sarebbe stato assurdo ammettere che una sanzione di "invalidità" – rispetto alla quale, per di più, non erano previsti strumenti di diritto comune per farla valere in via giudiziaria – fosse legata alla celebrazione civile, mentre nulla avrebbe impedito l'acquisto degli effetti civili conseguenti a quella canonica cui fosse seguita la trascrizione. Ciò sta a dimostrare come l'effettiva sanzione fosse vista non tanto nell'invalidità civile (e non "dinastica"), quanto piuttosto in quella prevista dal diritto dinastico, ossia la decadenza dalla qualità di membro della Famiglia Reale. Sotto questo profilo può apparire persino superfluo porsi il problema (come fa certa dottrina) se l'art. 92 del vigente Codice civile sia da considerarsi tuttora in vigore o se debba ritenersi implicitamente abrogato. Ciò perché – ripetesi – la sanzione ivi prevista (invalidità) agirebbe al massimo sull'efficacia del negozio matrimoniale e non sulla "qualifica soggettiva" della parte contraente.

9.- Applicando le considerazioni sopra esposte al caso concreto del matrimonio "disuguale" celebrato dal Principe Vittorio Emanuele di Savoia, si possono trarre le seguenti conclusioni:

A) Come si può desumere da informazioni autorevoli ancorché di carattere giornalistico (cfr. L. Barzini in *Corriere della Sera*, 5 agosto 2002) il Re Umberto II in una lettera indirizzata al figlio, sottolineò che: "*La legge della nostra Casa, vigente da ben ventinove generazioni e rispettata da 43 Capi Famiglia, miei predecessori, succedutisi secondo la legge Salica attraverso matrimoni contratti con famiglie di Sovrani. Tale legge, io 44° Capo Famiglia, non intendo e non ho diritto di mutare, nonostante l'affetto per te*". Salvo un migliore accertamento dell'autenticità del documento reale, risulta chiaro che il Sovrano **non ha concesso il suo assenso** al matrimonio del figlio, necessario come si è visto sopra, anche se si fosse trattato di un semplice matrimonio "morganatico". Ne deriva che in conseguenza della celebrazione delle nozze, il Principe Vittorio Emanuele è **uscito dalla Casa Reale**, perdendo di conseguenza, oltre ai titoli, anche la sua posizione di chiamato alla successione, che si è devoluta **ipso iure** al consanguineo più prossimo al Re, che lo seguiva immediatamente nell'ordine di successione al Trono ossia al **Principe Amedeo duca d'Aosta** e senza che sia necessario un provvedimento sovrano ad hoc.

B) È quasi superfluo sottolineare come neppure la prole nata dal matrimonio celebrato senza l'assenso reale appartiene alla Casa Reale, non potendo nemmeno venirsi a trovare nella situazione dei figli nati da un "matrimonio morganatico". Ed invero, in mancanza dell'esplicito, formale e previo assenso regio al matrimonio, nello stesso istante in cui le nozze sono state celebrate è venuta meno nel marito la qualifica di "Principe reale", per cui il figlio o i figli – in assenza di apposito provvedimento "di grazia sovrana" formalmente emanato *ad hoc* (RR.LL.PP.) – non possono vantare alcuna posizione non solo dinastica, ma neppure nobiliare.

È parere.

Luglio 2005

Franco Edoardo Adami
Professore ordinario nell'Università di Ferrara

Noi
Vittorio Emanuele IV
Re d'Italia

In virtù dell'art. 79 dello Statuto del Regno

Decretiamo:

Articolo unico.

A Marina Doria Ricolfi e conferito il titolo di duchessa di S. Anna
di Valdieri

Dato in Ginevra
- addì 16 dicembre
dell'anno 1969

decreto Reale N 2

Vittorio Emanuele di Savoia

[Interamente a mano]

Voi
Vittorio Emanuele II
Re d'Italia

In. virtù dell'art. 79 dello Statuto
del Regno

Decretiamo:

Articolo Unico -

A Marina Doria Risolfi e conferito
il Titolo di ^{contessa} ~~contessa~~ S. Maria L
Vidona

Dato in Giama
addì 16 dicembre
dell'anno 1969

Decreto Reale N° 2

Vittorio Emanuele VI Juni